

## COMUNICAZIONE MAGGIO 2019

---

### **DEROGA AL MINIMO SOGGETTIVO 2019 ISCRITTI INARCASSA**

#### **Scade il 31 maggio il termine per la richiesta per la Deroga al minimo soggettivo 2019**

L'iscritto ad Inarcassa, in possesso dei **requisiti** di seguito riportati, che prevede di conseguire nel 2019 un reddito professionale inferiore a 16.138 euro, può non versare il contributo soggettivo minimo (pari ad € 2.310,00) e pagare, entro il 31 dicembre 2020 con la **modalità** di seguito specificata, il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto nell'anno 2019, con gli **effetti** di seguito indicati.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell'anno in corso).

La richiesta di deroga dovrà essere avanzata **entro il 31 maggio 2019**, esclusivamente in via telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di **Inarcassa On Line** al menù "Agevolazioni - **Deroga contributo soggettivo minimo**".

La domanda può essere annullata **entro e non oltre il 28 giugno 2019**, esclusivamente in via telematica, sempre dall'applicativo su **Inarcassa On Line**.

#### **I REQUISITI**

1. essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
2. non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
3. non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
4. non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

1

---

La domanda può essere annullata **entro e non oltre il 29 giugno 2018**, esclusivamente in via telematica, sempre dall'applicativo su **Inarcassa On Line**.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati **successivamente al 31 maggio**, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta nel mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la **rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2019**. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l'importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

Nel corso dell'anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all'estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

---

## **COMUNICAZIONE MAGGIO 2019**

---

### **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Se l'ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2020 per il 2019), **sarà inferiore a € 16.138**, si dovrà generare il MAV, il cui importo sarà pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/2020.

Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse **uguale o superiore a € 16.138**, il MAV, con scadenza 31/12/2020, che si dovrà generare alla fine della procedura di inserimento della dich on line, avrà un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (**integrazione obbligatoria**).

Se la **dichiarazione reddituale 2019** non venisse presentata **entro il 31/12/2020** la deroga sarà revocata automaticamente con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Previdenza 2012.

### **GLI EFFETTI**

La deroga **determina la diminuzione dell'anzianità contributiva** utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l'annualità interessata.

Si potranno **integrare gli importi** non versati richiedendo il **riscatto** entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale intera (**integrazione volontaria**). La domanda di riscatto può essere presentata già dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello derogato e l'elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell'anno in deroga ed a seguito del pagamento del conguaglio eventuale.

2

Per approfondimenti si rimanda all'indirizzo <https://www.inarcassa.it/site/home.html>.